

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE VIDES-MAIN

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORINO TO PIAZZA MARIA
AUSILIATRICE 35

Numero REA: TO - 887861

Codice fiscale: 07364050018

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-04-2004 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al repertorio numero 6314/1510	
	STATUTO	
	della società "COOPERATIVA SOCIALE VIDES - MAIN"	
	ART. 1 - COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE - E' costituita una	
	società cooperativa sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE	
	VIDES - MAIN" .	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	ART. 2 - SEDE - La Cooperativa ha sede legale in Torino	
	all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente	
	Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune	
	potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non	
	comporterà modifica dello statuto.	
	La cooperativa può istituire con delibera dell'assemblea sedi	
	secondarie, succursali, agenzie in altre località dello Stato.	
	ART. 3 - DURATA - La durata della Società è fissata fino al	
	31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà	
	essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione	
	dell'assemblea dei soci.	
	ART. 4 - SCOPO ed OGGETTO - La Cooperativa ai sensi dell'art.	
	2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi	

	dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere	
	la propria attività anche con terzi non soci.	
	Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la	
	società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che	
	determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio	
	sanitari ed educativi, ai sensi del comma 1), lettera a)	
	dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei	
	soci, ha per oggetto:	
	- la gestione di servizi socio-sanitari educativi allo scopo	
	di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini;	
	- l'organizzazione e la conduzione di percorsi formativi atti	
	a migliorare la qualificazione e la riqualificazione dei	
	giovani e degli adulti nel campo professionale e del	
	volontariato, con particolare riferimento all'ambito della	
	cura, del benessere, dell'educazione e dell'attenzione alla	
	persona;	
	L'attività sociale ed educativa, ispirata al sistema	
	preventivo di Don Bosco e agli apporti della tradizione	
	Salesiana, in sintonia con quanto l'Istituto delle Figlie di	

	Maria Ausiliatrice (Salesiane di Don Bosco) realizza in campo	
	educativo e formativo, è rivolta particolarmente ai minori,	
	ai giovani e alle donne che vivono in situazioni di disagio,	
	di precarietà e di emarginazione al fine:	
	- di favorire la loro crescita umana;	
	- di assicurare il loro positivo inserimento nella società;	
	- di prevenire forme di devianza e di marginalità sociale.	
	Alla cooperativa potranno partecipare anche giovani e adulti	
	desiderosi di dare un senso più pieno alla propria vita	
	dedicando parte del proprio tempo in un impegno educativo	
	svolto con spirito di gratuità o con periodi prolungati di	
	volontariato svolti in conformità alle leggi vigenti in	
	materia.	
	In tale azione la cooperativa ricercherà la collaborazione	
	degli enti locali territoriali e del volontariato.	
	Essa può compiere inoltre nei limiti di legge qualsiasi	
	operazione commerciale, industriale, finanziaria e di	
	investimento, sia mobiliare che immobiliare funzionalmente	
	connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo	
	raggiungimento.	
	Può inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre	
	società o altre imprese aventi oggetto analogo, affine o	
	comunque connesso al proprio, purchè in via non prevalente,	
	non ai fini del collocamento e non nei confronti del pubblico.	
	Sono tassativamente escluse la raccolta e la sollecitazione	

	del pubblico risparmio e le attività di cui all'articolo 1	
	della Legge n.1/1991 e articolo 106 D. Lgs. n. 385/1993.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, ai sensi dell'art 2516 del codice civile, deve	
	essere rispettato il principio di parità di trattamento	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo ai sensi	
	dell'art. 2545 C.C del codice civile.	
	ARTICOLO 5 - SOCI - REQUISITI E OBBLIGHI - Il numero dei soci	
	è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello	
	stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle	
	società cooperative.	
	Possono essere soci tutti coloro che possano, per competenze	
	professionali o per situazione personale, contribuire allo	
	svolgimento o essere utenti o compartecipi dell'attività	
	sociale prevista dal presente Statuto.	
	Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro	
	opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8	
	novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci	
	volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa	
	sociale.	

	ART. 6 - SOCI - AMMISSIONE - Chi intende diventare socio	
	cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo	
	indicando:	
	- nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità,	
	eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle	
	Imprese o altri Registri;	
	- l'importo delle quote che intenda sottoscrivere.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla	
	domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile. I soci	
	cooperatori sono obbligati:	
	- ad attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della	
	società nonchè alle delibere legalmente adottate dagli organi	
	sociali, nonchè ai regolamenti interni.	
	- a sottoscrivere la quota sociale;	
	- a versare il sovrapprezzo, nella misura stabilita	
	annualmente dall'assemblea come previsto dall'articolo 2528	
	C.C.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini	
	il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma	
	2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la	
	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni, l'organo amministrativo deve convocare	

	l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	ART. 7 - RECESSO - Oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	può recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni	
	sociali, deve essere motivato ed è regolato dall'art. 2532	
	C.C..	
	ART. 8 - ESCLUSIONE - L'esclusione è deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	- che non osservi le disposizioni del presente statuto o del	
	regolamento interno e le delibere legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- che non adempia puntualmente e senza giustificato motivo	
	agli obblighi assunti verso la cooperativa.	
	In tali casi l'esclusione potrà essere deliberata solo dopo	
	due mesi dall'invio di una lettera raccomandata di invito,	
	rivolto al socio, a regolarizzare la propria posizione ed il	
	socio non abbia provveduto al relativo adempimento.	
	L'esclusione potrà essere deliberata anche nei confronti del	
	socio:	
	- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle	
	della società;	

	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura	
	fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	ART. 9 - DECESSO - In caso di morte gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto al rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10	
	(dieci).	
	ART. 10 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - I soci cooperatori	
	receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale	
	effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non	
	sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo ai sensi	
	dell'art 2535 del codice civile.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere	
	corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del	
	codice civile. In ogni caso l'organo amministrativo potrà, a	
	suo insindacabile giudizio, dilazionare il rimborso fino a 5	
	(cinque) anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più	

	rate, con la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ART. 11 - QUOTE SOCIALI - Le quote sono sempre nominative ed	
	il loro valore non potrà essere inferiore nè superiore ai	
	limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile e in	
	generale dalla Legge.	
	Le quote sociali non possono essere cedute e non possono	
	essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se	
	la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo ai	
	sensi dell'articolo 2530 C.C..	
	ART. 12 - PATRIMONIO - Il patrimonio della Società è	
	costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per Legge.	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del	
	codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio	
	e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra	

	i soci neppure in caso di scioglimento della società.	
	ART. 13 - ORGANI SOCIALI - Sono organi della società:	
	l'Assemblea dei Soci;	
	L'organo amministrativo;	
	il Collegio Sindacale;	
	ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE - Le decisioni di	
	competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.	
	L'assemblea è costituita da tutti i soci.	
	L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso	
	da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o	
	consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei	
	soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai	
	sindaci ed al revisore, se nominati, almeno dieci giorni	
	prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di	
	convocazione può essere effettuata anche mediante telegramma,	
	raccomandata, telefax o e-mail inviata ai soci,	
	rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal	
	libro dei soci, agli altri componenti dell'organo	
	amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati,	
	almeno dieci giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il	
	giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.	

	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della	
	sede sociale, purché nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è	
	validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa	
	partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando	
	tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano	
	presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità	
	dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed	
	il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una	
	dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente	
	informati della riunione e di non opporsi alla trattazione	
	degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra	
	gli atti della società.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la	
	convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del	
	codice civile.	
	ART. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI - DIRITTO DI INTERVENTO E DI	
	VOTO E PRESIDENZA - Hanno diritto di voto in assemblea i soci	
	iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni	
	socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della	
	quota posseduta.	

	L'intervento può anche avvenire anche tramite delega ad altro	
	socio. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza	
	l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza	
	assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure	
	un segretario, anche non socio.	
	ART. 16 - ASSEMBLEA - COMPETENZE - I soci decidono sulle	
	materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal	
	presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un	
	terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale	
	ed eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e	
	sulla copertura delle perdite;	
	c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli	
	Amministratori per la loro attività e determinare il compenso	
	annuale dei sindaci e del revisore;	
	e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori,	
	dei sindaci e del revisore;	

	f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente	
	accantonati per fini di mutualità;	
	g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	h) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento	
	anticipato della società;	
	i) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale	
	determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;	
	l) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri	
	dei liquidatori;	
	m) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della	
	società;	
	n) - deliberare su ogni altra materia espressamente	
	attribuita dalla Legge alla sua competenza.	
	ART. 17 - ASSEMBLEA - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI - In prima	
	convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi	
	diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	

	Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate	
	maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal	
	presente Statuto.	
	ART. 18 - ASSEMBLEA - VERBALIZZAZIONE - Le deliberazioni	
	dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo	
	e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla	
	legge il verbale deve essere redatto dal notaio.	
	ART. 19 - AMMINISTRAZIONE - La società è amministrata da un	
	Amministratore Unico, o da un numero di amministratori da tre	
	a nove, eletti ed individuati nel numero dai soci per il	
	periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o	
	anche a tempo indeterminato.	
	In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto	
	forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei	
	soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente	
	con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C..	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli	
	Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma	
	la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.	

	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti	
	in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di	
	adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori,	
	i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della	
	loro nomina.	
	ART. 20 - ORGANO AMMINISTRATIVO - POTERI - L'organo	
	amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha	
	facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per	
	il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla	
	legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla	
	esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.	
	L'organo amministrativo può, con procura, nominare	
	procuratori della società per determinati atti o categorie di	
	atti.	
	ART. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di	
	Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se	
	del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già	
	provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del	
	Consiglio stesso.	
	Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè	
	in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione	
	tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e	
	quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei	

	membri, o dall'amministratore delegato, o dai sindaci	
	effettivi o dal revisore, se nominati.	
	L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata,	
	telegramma, telefax o e-mail da spedire almeno cinque giorni	
	prima, ed in caso di urgenza da spedire almeno tre giorni	
	prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del	
	Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.	
	La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di	
	regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e,	
	in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal	
	Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal	
	Consigliere più anziano d'età.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è	
	necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori	
	in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti	
	dei presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie	
	attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più	
	dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando	
	i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non	
	possono essere delegati dagli amministratori, oltre le	
	materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del	

	codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso,	
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci e delibera, inoltre, in forma	
	collegiale in tutti i casi previsti inderogabilmente dalla	
	Legge.	
	ART. 22 - RAPPRESENTANZA - La firma e la rappresentanza	
	legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio	
	spettano all'Amministratore Unico, al Presidente ed al Vice	
	Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli	
	Amministratori Delegati.	
	ART. 23 - COMPENSI - I soci potranno determinare un	
	emolumento annuo per gli Amministratori nonché una indennità	
	per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita	
	anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.	
	ART. 24 - DIRETTORE GENERALE - L'organo amministrativo può	
	nominare un Direttore Generale determinandone i poteri, tra i	
	quali anche la facoltà di nominare procuratori e conferire	
	mandati nei limiti delle attribuzioni allo stesso conferite.	
	Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione con facoltà di esprimere pareri non	
	vincolanti sugli argomenti in discussione.	
	ART. 25 - COLLEGIO SINDACALE - La nomina del Collegio	
	Sindacale è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di	
	cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	

	due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro	
	dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio	
	stesso.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione	
	di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale,	
	sentito l'interessato.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli	
	articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il	
	controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.	
	2409-ter del Codice Civile.	
	ART. 26 - REVISORE - L'assemblea dei soci, in alternativa al	
	Collegio Sindacale e nei casi in cui non sia obbligatorio	
	tale organo, può nominare un revisore iscritto nel Registro	
	dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	giustizia.	
	Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile;	

	decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.;	
	si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409	
	sexies C.C..	
	ART. 27 - ESERCIZIO SOCIALE - L'esercizio sociale si chiude	
	al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni	
	esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio in osservanza delle norme di Legge.	
	In considerazione degli scopi societari che escludono ogni	
	fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il	
	bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e delle	
	altre eccedenze attive nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dal successivo art. 30 (trenta) e del	
	Regolamento Interno, destinandoli:	
	a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge;	
	b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per	
	cento) ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare	

	in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto	
	per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o	
	mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la	
	realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	ARTICOLO 28 - RISTORNI - La cooperativa deve riportare	
	separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i	
	soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni	
	mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare	
	l'erogazione del ristorni ai soci, nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione	
	alla qualità e quantità degli scambi mutualistici	
	intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità	
	previste dal Regolamento Interno della società, che	
	stabilisce i criteri di ripartizione i quali tuttavia devono	
	tenere conto della quantità, del tempo impiegato	
	nell'attività mutualistica, della qualificazione, della	

	specializzazione e l'esperienza del socio.	
	ART. 29 - REGOLAMENTO INTERNO - I rapporti fra la società e i	
	soci sono disciplinati da un regolamento interno da	
	compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi	
	dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal	
	presente Statuto.	
	ART. 30 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - La società si scioglie	
	per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre	
	cause di scioglimento previste dalla legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione	
	che trattasi di società in liquidazione.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di	
	liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di	
	scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria	
	dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice	
	civile.	
	ART. 31 - MUTUALITA' PREVALENTE - In conformità dell'art.	
	2514 C.C.:	
	- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci	
	cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato.	
	- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	

	- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.	
	- In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della	
	cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità	
	prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservate.	
	ARTICOLO 32 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Tutte le controversie	
	che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci	
	in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e	
	all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da	
	amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro	
	confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un	
	Arbitro Unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori	
	Commercialisti di Torino.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le	
	controversie nelle quali la legge preveda l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero.	
	L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il	
	suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal	
	D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	

23 di 23